

NOTA INFORMATIVA N. 7/2018

LA ROTTAMAZIONE-BIS DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 ha riaperto i termini della c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali, che consente al contribuente di pagare solo i tributi, risparmiando sanzioni e interessi di mora.

1. Struttura della rottamazione-bis

Il D.L. 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, riapre i termini della definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, introdotta dal D. L. 22 ottobre 2016, n. 193 (cfr. *nota informativa 20/2016*), la quale consente la soppressione delle sanzioni e degli interessi di mora (art. 17, D. lgs 112/1999; attualmente il 4,13%). Rimane pertanto da pagare il debito in linea capitale (per imposte, tasse e contributi), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, DPR 602/1973; attualmente il 4%), l'aggio ed oneri di riscossione (art. 17, D. lgs 112/1999; attualmente il 6%, ridotti al 3% se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella) nonché le spese di esecuzione già sostenute e per le modeste spese di notificazione. Nel caso di contravvenzioni stradali, saranno scontate le maggiorazioni ex L. 6899/91 e gli interessi di mora.

La rottamazione-bis è estesa a tutti i debiti (escluse le somme dovute a titolo di iva riscossa all'importazione, recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti o sanzioni pecuniarie dovute per sentenze penali di condanna) affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017, e può essere schematizzata nella seguente tabella:

Possono essere rottamati i debiti affidati agli agenti della riscossione:	Quando e quanto si deve pagare	Attività dell'Ufficio
Dal 2000 al 2016 che non siano stati oggetto di precedente rottamazione	In massimo tre rate: 40% entro il 31 ottobre 2018 40% entro il 30 novembre 2018 20% entro il 28 febbraio 2019	Entro il 30.9.2018 comunica le somme residue dovute, le rate e la loro scadenza.
Compresi in piani di dilazione in corso al 24.10.2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata per mancato o tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31.12.2016	1. Entro 31.7.2018 il saldo delle rate scadute al 31.12.2016 2. Residuo in massimo tre rate: 40% entro il 31 ottobre 2018 40% entro il 30 novembre 2018 20% entro il 28 febbraio 2019	Entro il 30.6.2018 comunica l'importo delle rate scadute al 31.12.2016. Entro il 30.9.2018 comunica le somme residue dovute.
Dal 1.1.2017 al 30.9.2017	In massimo 5 rate uguali da pagare entro fine luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, febbraio 2019	Entro il 30.6.2018 comunica le somme dovute, le rate e le relative scadenze

Sull'importo di cui si chiede la rateazione si applica l'interesse per dilazione di pagamento del 4,5% annuo con decorrenza 1.8.2018.

2. La domanda di adesione

La domanda di adesione va presentata entro il 31 maggio 2018, agli sportelli della Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia) o per posta elettronica certificata, utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo <https://www.agenziaentrateiscossione.gov.it/export/it/Modulistica/DA-2017.pdf>, nel quale cui indicare i termini (unica o più rate), le modalità di pagamento, le cause in corso, gli importi di cui si chiede la definizione e l'impegno a rinunciare ai relativi giudizi.

3. Effetti della presentazione della domanda

Per effetto della presentazione della domanda di adesione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali non ancora scaduti e relativi a precedenti piani di rateazione in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e l'Agenzia delle entrate non può provvedere a pignoramenti, iscrizioni di ipoteche e fermi amministrativi di mezzi di trasporto (c. d. *inibitoria*).

Con messaggio 12.1.2018, n. 142, l'Inps ha chiarito le modalità per ottenere un DURC regolare con riferimento a carichi pendenti su cartelle di pagamento anche nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-*bis* e la scadenza delle rate dovute.

4. Avvertenze finali

Il mancato pagamento alla scadenza dell'unica o di una delle rate comporta la caducazione della definizione agevolata e la scadenza del debito originario con tutti gli accessori, deducendo gli importi versati, che sono imputati quale acconto del maggior dovuto.

Appare utile, dato che non sempre il contribuente conosce le cartelle non pagate negli ultimi 17 anni, consultare il *cassetto fiscale* per individuare l'eventuale esistenza di tali cartelle ed incaricare un commercialista di fare un primo calcolo provvisorio dell'importo da pagare e quello che si risparmierebbe, valutando naturalmente il probabile esito di eventuali contenziosi in corso.

Milano, 30 gennaio 2018